

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI:	Pag. 1
<i>In sede referente</i> . . . . .	1
COMMISSIONI RIUNITE (IV E XIII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	4
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	5
<i>In sede referente</i> . . . . .	5
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	6
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>I Sottocommissione</i> . . . . .	9
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	10
ERRATA CORRIGE . . . . .	14
RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	14

### COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1966, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* BREGANZE, *indi del Vice Presidente* REGGIANI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato alla grazia e giustizia, Misasi, ai lavori pubblici de' Cocci e al turismo e spettacolo, Sarti.

### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (3129-*bis*);

RICCIO ed altri: « Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio » (1322);

DE PASQUALE ed altri: « Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani » (1584);

SIMONACCI ed altri: « Tutela dell'azienda alberghiera » (1632);

ORIGLIA: « Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio » (1634);

CUCCHI ed altri: « Disciplina generale degli affitti » (1690);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Modifiche della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1700);

MARIANI: « Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero » (1769);

BOVA ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane » (2276);

PENNACCHINI ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale o industriale, o destinati all'esercizio di attività commerciale o artigiana » (2487);

BOZZI ed altri: « Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani » (2602);

CACCIATORE ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (2681);

SPADOLA: « Modifiche alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, recante disposizioni sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (3297).

Il Presidente Breganze comunica che il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori ela-

borando un nuovo testo sottoposto ora all'esame della Commissione.

Il relatore Bonaiti ricorda anzitutto i lavori svolti dalla Commissione e dal Comitato ristretto il quale, precedentemente alla presentazione del disegno di legge governativo, aveva affrontato e risolto in linea di massima una serie di questioni di fondo attinenti alla regolamentazione generale del contratto di locazione, e cioè il problema della durata del contratto stesso, dei depositi cauzionali, degli oneri accessori e delle procedure di convalida di sfratto. Successivamente alla presentazione del disegno di legge, assunto dalla Commissione come testo base nella seduta del 23 giugno scorso, il Comitato ha proseguito i suoi lavori esaminando tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge stesso, emendamenti che possono essere distinti in due categorie, la prima comprendente quelli che hanno specifico riferimento al testo del disegno di legge governativo, la seconda comprendente gli emendamenti intesi a sovvertire in tutto o in parte l'impostazione del disegno di legge, sulla scorta delle proposte di legge presentate dalle diverse parti politiche. Illustra quindi, dando notizia anche degli emendamenti non accolti, il testo predisposto dal Comitato ristretto, nell'ambito del quale le conclusioni raggiunte sono state spesso contrastate non solo da parte di alcuni membri del Comitato ma anche, talvolta, dal rappresentante del Governo.

Si sofferma sui vari articoli del nuovo testo. Quanto al primo comma dell'articolo 1, che prevede lo sblocco graduale dei contratti di locazione stipulati anteriormente al 1947, ricorda che, mentre si è resa necessaria qualche modifica di carattere formale, è stata anche sollevata dal relatore stesso la questione dell'opportunità, condivisa dal Comitato, di spostare di 6 mesi (dal 31 dicembre 1966 al 30 giugno 1967) la scadenza del primo scaglione di sblocco per ovviare alle difficoltà tecniche e pratiche che sarebbero derivate da una cessazione del regime vincolistico quasi contestuale alla presumibile data di entrata in vigore della legge. Il Comitato, a maggioranza, ha adottato altresì la decisione, non condivisa dal Relatore e dal Governo, di prorogare di 6 mesi anche le date di sblocco dei successivi scaglioni, proroga, peraltro, che non è giustificata dai motivi pratici che rendono necessaria quella del primo scaglione. Il secondo comma è stato approvato in una nuova formulazione che è parsa meglio chiarire la portata della disposizione. Oltre all'introduzione del terzo comma che prevede la validità dei patti in deroga, il Comitato ha coordinato con il

primo comma la data prevista dal quarto comma, che dispone lo sblocco con il primo scaglione dei contratti in cui il conduttore sia iscritto, ai fini dell'imposta complementare per il 1966, per un reddito superiore a lire 2 milioni, ed ha inserito un ultimo comma che stabilisce per far cessare il contratto alla data di cessazione della proroga, l'obbligo del preavviso scritto, al fine di evitare situazioni d'incertezza dannose per entrambe le parti.

L'articolo 2, che prevede lo sblocco graduale dei canoni dei contratti stipulati dal 1963, è rimasto nella formulazione del Governo, salvo una modifica di carattere formale. Quanto all'articolo 3, che fissa i criteri per la determinazione dell'indice di affollamento e definisce i concetti di « famiglia », « abitazione » e « vano abitabile », sono sorte notevoli perplessità per la dizione, usata peraltro sempre a fini statistici, introdotta nel quarto comma, che individua il vano da considerare abitabile, ed a questo proposito il Comitato ha rimesso alla Commissione la decisione se adottare invece il criterio della superficie in metri quadrati.

Sull'articolo 4 la discussione è stata ampia e approfondita, sulla base dei diversi orientamenti, che andavano dalla proposta di sopprimere l'intero articolo, e quindi escludere ogni beneficio fiscale a favore dei proprietari, a quella di limitare la portata della norma, a quella infine di conservarla ed ampliarla. A conclusione l'articolo è stato approvato in una formula che, mentre conserva la facoltà per i proprietari di chiedere la esenzione fiscale prevista dal disegno di legge, fa esplicitamente salve le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, per quanto riguarda gli imponibili delle sovrimposte sui fabbricati, e detta norme più chiare per quanto riguarda l'esibizione della documentazione necessaria ad ottenere l'esenzione fiscale.

Mentre gli articoli 6 e 7, relativi ai contratti di locali adibiti ad uso professionale, artigiano e commerciale, sono stati accolti nel testo del Governo, sull'articolo 8 si è aperta una vivace discussione non tanto sull'opportunità di prevedere delle ipotesi particolari di cessazione anticipata dalla proroga, quanto sulla procedura per ottenere la cessazione e le modalità dell'accertamento della necessità della cessazione stessa, nonché sul trattamento da riservare in questi casi agli inquilini. Quanto alla procedura per ottenere la cessazione della proroga, si è stabilito che il proprietario deve esibire la licenza edilizia, che costituisce un documento probatorio per ottenere lo sfratto. A molte perplessità ha dato

luogo la disposizione che demanda al Genio civile l'accertamento delle condizioni tecniche degli immobili e dell'indispensabilità del loro sgombero, in relazione ad una sentenza della Corte costituzionale. Si è a questo proposito ritenuto di superare l'eventuale questione di incostituzionalità chiarendo esplicitamente la competenza autonoma dell'autorità giudiziaria. Quanto all'indennizzo spettante all'inquilino in questi casi di anticipata cessazione della proroga, il Comitato ha rimesso alla Commissione la decisione di una eventuale modifica del testo del disegno di legge, che prevede la corresponsione di un indennizzo fisso pari a 12 mensilità, sulla base di una proposta, già esaminata in Comitato, di corrispondere un indennizzo pari all'importo dei canoni di affitto che verrebbe a maturare fino alle scadenze di sblocco previste dalla legge.

In merito all'articolo 9 è stata sollevata una questione pregiudiziale, se cioè la facoltà del Pretore, in esso prevista, di prorogare l'esecuzione degli sfratti debba avere carattere generale e permanente e quindi non limitata ad un periodo transitorio.

Esaurita la parte che riguarda strettamente il disegno di legge governativo e gli emendamenti ad esso connessi, prima di passare alla trattazione degli altri argomenti facenti parte di questioni di carattere generale e permanente come l'equo canone e le altre norme che il Comitato aveva esaminato precedentemente alla presentazione del disegno di legge governativo, il relatore sottopone alla Commissione una questione di fondo che è stata ampiamente trattata in sede di Comitato, e cioè la opportunità o meno di inserire in un testo che reca disposizioni meramente transitorie altre disposizioni di carattere permanente. Il relatore esprime avviso contrario a tale inserimento e per ragioni di sistematica legislativa e per ragioni di pratica opportunità, anche in relazione al tempo ormai limitato che rimane a disposizione del Parlamento per la emanazione di un provvedimento che deve intervenire prima del 31 dicembre 1966.

Fa presente che una trattazione organica su proposte innovative rispetto al vigente sistema comporta tempo e solleva problemi di non lieve momento e di non facile soluzione. Aggiunge la inopportunità di introdurre ulteriori vincoli che si riflettono in modo estremamente pesante sul settore edilizio già oppresso da una grave crisi che ha giocato e gioca un ruolo notevole nell'ambito dei fenomeni congiunturali che tuttora travagliano il nostro Paese.

Fatta questa premessa, il relatore passa a spiegare sinteticamente i lavori svolti dal Comitato in ordine ai vari temi di carattere generale e in primo luogo in ordine all'equo canone.

Il Comitato ha esaminato anzitutto alcuni emendamenti intesi ad introdurre, con portata variamente ampia, il principio dell'equo canone che, se da un lato, come affermano i suoi sostenitori, può proteggere gli inquilini dalla speculazione dei proprietari in un mercato locativo che non ha raggiunto un sufficiente equilibrio, dall'altra parte contrasta con la scelta operata dal Governo attraverso la presentazione del suo disegno di legge, (il quale, ponendo gradualmente fine al regime vincolistico, intende favorire la ripresa dell'attività edilizia), e incontra, in sede di applicazione, difficoltà pratiche pressoché insuperabili per l'individuazione di un parametro certo e valido per tutte le locazioni, oltre a dar luogo inevitabilmente ad un aumento enorme della litigiosità, con conseguenze che l'organizzazione giudiziaria difficilmente sarebbe in grado di affrontare e risolvere. Il Comitato ha pertanto respinto a maggioranza tutti gli emendamenti proposti a tal riguardo. Il Relatore aggiunge che per altro il Comitato ha manifestato un certo sia pur cauto possibilismo nei confronti di un emendamento Cucchi (fortemente opinabile sotto il profilo giuridico ma che può presentare qualche vantaggio da un punto di vista psicologico) il quale prevede in sostanza la costituzione in ogni comune con popolazione superiore ai 200 mila abitanti di una speciale Commissione avente il compito di ricercare un amichevole componimento delle vertenze in materia di canone.

Il relatore illustra infine gli articoli formulati dal Comitato innovativi rispetto alla regolamentazione prevista dal Codice civile. Per quanto riguarda la durata minima dei contratti, essa è prevista di due anni se trattasi di locali per uso abitazione, di tre anni se trattasi di locali destinati ad uso professionale, industriale e commerciale, di cinque anni se trattasi di locali destinati all'esercizio di una attività commerciale o artigiana che abbia rapporti diretti con gli utenti consumatori. Per il deposito cauzionale si propone che esso non possa superare l'ammontare del canone di un trimestre e che su di esso il locatore debba corrispondere l'interesse legale. Quanto agli oneri accessori, il conduttore ha diritto ad ottenere la distinta degli oneri medesimi, ripartiti in millesimi, e di prendere visione dei relativi documenti giustificativi.

Il relatore, volgendo a conclusione e richiamata la questione di fondo sulla opportunità o meno di inserire norme di carattere generale, fa comunque presente che anche la formulazione stessa degli articoli riflettenti aspetti generali e permanenti non è scevra di difficoltà e di riserve. Bisognerà procedere con estrema cautela specie in ordine alla predeterminazione della durata dei contratti, perché da un sistema eccessivamente rigido non finisca per derivarne svantaggio agli stessi conduttori che si vogliono tutelare, mentre, per quanto riguarda la previsione degli interessi sulla cauzione, potrebbero derivarne difficoltà di carattere fiscale.

Il relatore Cucchi illustra le disposizioni relative alle locazioni alberghiere, sulle quali il Comitato ristretto ha raggiunto rapidamente un accordo, sulla base delle proposte governative e mediante l'introduzione di alcuni emendamenti proposti dallo stesso relatore.

All'articolo 5 del disegno di legge è stata introdotta solo una modifica soppressiva intesa a rimettere nella stessa posizione tutti i contratti (compresi quelli poliennali), stipulati anteriormente al 1° febbraio 1947. L'articolo 11 è stato completato con alcune disposizioni che interpretano e chiariscono la portata degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191. Gli articoli in parola si riferiscono alla definizione di ente pubblico come ente territoriale, alla garanzia sulla capacità professionale del proprietario o del figlio che intendano gestire direttamente l'azienda, e si riferiscono all'obbligo di presentare la licenza di costruzione prima di ottenere dal Ministero del turismo l'autorizzazione ad effettuare opere di ricostruzione e di rinnovamento.

Rilevato quindi che le soluzioni adottate avevano accolto largamente la sostanza delle proposte di legge Mariani e Simonacci, il relatore osserva che rimane aperto il problema della fissazione della durata dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso alberghiero, problema particolarmente importante perché una eventuale soluzione in senso positivo andrebbe incontro all'esigenza del gestore di ammortizzare, grazie ad una durata contrattuale sufficiente, gli oneri da sostenere per eventuali opere di trasformazione e di ammodernamento delle attrezzature. Il deputato Cucchi propone pertanto che la durata minima di tali contratti venga fissata in sette anni, aggiungendo che l'inserimento di questa norma è in relazione all'eventuale orientamento della Commissione di predispor-

re una disciplina su questo argomento anche per le altre locazioni.

Riferendosi al largo accordo manifestatosi in Comitato ristretto relativamente alle norme sulle votazioni alberghiere, il relatore suggerisce di stralciare questa parte del disegno di legge governativo per farne un provvedimento separato.

Dopo brevi interventi del Presidente e dei deputati Spagnoli, Zincone, Pennacchini, Alessi, Russo Spena, Cacciatore, Raucci, De Pasquale e Origlia, il Presidente rinvia l'inizio della discussione generale a mercoledì 19 ottobre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

## GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

### Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1966, ORE 12,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia, Misasi, per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

ZOBOLI ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro » (847);

AMATUCCI ed altri: « Norme relative alle controversie di lavoro » (1057);

DE FLORIO ed altri: « Modifica dell'articolo 282 del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza » (1208);

BUTÈ ed altri: « Trattazione extra giudiziale delle controversie di lavoro » (1377);

STORTI BRUNO ed altri: « Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro » (1432);

BREGANZE e PENNACCHINI: « Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche nelle controversie individuali di lavoro » (2620);

ACCREMAN ed altri: « Pene per le violazioni delle norme sul lavoro dei fanciulli e delle donne » (1667);

FORTUNA ed altri: « Norma aggiuntiva all'articolo 509 del Codice penale: previsione di pene per l'utilizzazione *contra legem* del lavoro dei fanciulli e delle donne » (1881);

ROSSINOVICH ed altri: « Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 2121 del codice civile » (2176);

BIAGIONI: « Modifica all'articolo 2095 del codice civile » (1938);

TERRANOVA CORRADO: « Modifiche all'articolo 2095 del codice civile » (3062);

CAIAZZA: « Modifica all'articolo 2095 del codice civile e norme che ne discendono » (3367).

Le Commissioni riunite IV e XIII, dopo interventi del Presidente e dei deputati Cacciatore, Russo Spina, Pennacchini, Coccia, Zoboli e Breganze, deliberano di affidare ad un Comitato ristretto l'esame di tutte le proposte di legge assegnate in sede congiunta alle due Commissioni con l'intesa che il Comitato ristretto riferirà per argomento alle Commissioni in seduta plenaria.

Le Commissioni, quindi, accolgono una proposta del deputato Breganze per cui viene dato mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera la assegnazione, in competenza primaria, della proposta di legge n. 2620 con il parere della Commissione XIII Lavoro.

In fine di seduta il Presidente chiama a far parte del Comitato ristretto i seguenti deputati: Russo Spina, Presidente; Nucci, Scaglia, Guerrini Giorgio, Sulotto, Roberti, Fortuna, Riccio, Amatucci, Zoboli, Coccia, Carriota-Ferrara, Reggiani, Cacciatore e Milia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

### IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3250).

Il Presidente annuncia che è pervenuta dalla Presidenza della Camera la comunicazione che il Governo, a norma dell'articolo 40, dodicesimo comma, ha presentato la richiesta di rimessione all'Assemblea delle proposte di legge nn. 1681, 1694 e 2834, che la Commis-

sione nella seduta in sede referente del 21 settembre 1966 aveva deciso all'unanimità di abbinare al disegno di legge n. 3250.

Rileva che la decisione del Governo è « nell'intento di evitare che l'abbinamento con il disegno di legge n. 3250 ne possa ritardare la approvazione ».

Ritiene, senza anticipare le conclusioni a cui perverrà la Commissione, che le preoccupazioni del Governo non abbiano alcun fondamento, perché il Comitato ristretto, nominato per l'esame dei provvedimenti, nella seduta di oggi avrebbe proposto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge e l'assorbimento di quegli articoli delle proposte di legge che vertono su identica o analoga materia.

Intervengono sulla comunicazione del Presidente i deputati: Tozzi Condivi, il quale ritiene che la richiesta di rimessione non possa rompere l'unità di discussione decisa con l'abbinamento, per cui, a suo avviso, il Governo, ove avesse voluto rimettere all'Assemblea le proposte di legge, avrebbe dovuto adottare identica decisione anche per il disegno di legge; Franchi, che concorda con il deputato Tozzi Condivi; il Sottosegretario Agrimi, che, premesso che, a suo avviso, l'istituto della rimessione debba avere prevalenza su quello dell'abbinamento, invita la Commissione ad iniziare la discussione del disegno di legge, presentando, eventualmente, come emendamenti, gli articoli delle proposte; Ruffini e Mattarella, che concordano con il Sottosegretario Agrimi; Nannuzzi, che concorda con il deputato Tozzi Condivi e Di Primio, che concorda con il Sottosegretario Agrimi.

Il Presidente Ballardini, quindi, propone, anche in vista di altri eventuali casi, che la Commissione formuli alla Giunta del Regolamento il quesito se la richiesta di rimessione alla Camera di una proposta di legge non debba comportare la rimessione anche di quelle proposte ad essa abbinata, a norma dell'articolo 133 del regolamento o per decisione della Commissione.

La Commissione accoglie, all'unanimità, la proposta del Presidente.

La discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.*

« Petizione n. 3 ».

Il Relatore Zucalli riferisce sulla petizione n. 3 presentata dal cittadino italiano Tombaresi Antonio a norma dell'articolo 50 della Costituzione « per ottenere l'emanazione di un provvedimento di legge che disponga il riesame delle posizioni dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e dalle private aziende, che furono dimessi, licenziati ed epurati dal lavoro e danneggiati nelle carriere per motivi politici: 1) durante il regime fascista, perché antifascisti; 2) oppure dopo il 25 luglio 1943 per il loro passato fascista, affinché in un più ampio abbraccio di pacificazione ed un migliore respiro di solidarietà sociale, i lavoratori italiani di qualsiasi parte e pensiero politico, comunque ed in qualsiasi tempo epurati dal lavoro, cessino di odiarsi fra di loro e possano riconciliarsi di fronte alla patria comune come giustamente si sono riconciliati perfino i popoli, un tempo nemici, scontratisi sui campi di battaglia; onde, togliendo ogni discriminazione fra i cittadini di uno stesso paese, venga chiusa, con sentimento di giustizia, un periodo di vicende dolorose, particolarmente per i lavoratori, di questi ultimi quaranta anni di vita italiana ».

Dopo aver illustrato la petizione, adducendo anche episodi concreti a sostegno del contenuto, si dichiara favorevole a che la Commissione proponga alla Camera la presa in considerazione della petizione stessa e il successivo rinvio alla Commissione per l'ulteriore iter.

Concordano con il Relatore i deputati Almirante, Ruffini, Bressani e Nannuzzi.

La Commissione accoglie la proposta del Relatore, cui dà mandato di stendere la relazione per la Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

#### GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1966, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

Il Presidente, pur tenendo conto che undici componenti della Commissione giustizia sono impegnati presso la Commissione speciale per la disciplina delle locazioni di immobili urbani, constata la mancanza del numero legale e, quindi, ai sensi del terzo comma del

l'articolo 51 del Regolamento della Camera, rinvia la seduta alle ore 16 del pomeriggio.

(La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 17,15).

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (3389);

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 » (Tabella n. 4);

(Parere alla V Commissione).

Il deputato De Florio contesta la ritualità del rinvio della seduta al pomeriggio in quanto sostiene che l'articolo 51 del Regolamento regola soltanto la mancanza del numero legale durante le sedute dell'Assemblea e non sia estendibile alle Commissioni.

Afferma che il contestuale esame del rendiconto del 1965 e della previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966 rappresenta una necessità in base al dettato dell'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione.

Sottolinea che il problema della preventiva discussione del rendiconto per l'anno 1966, o il suo abbinamento con l'esame dello stato di previsione, era stato già posto nella recente conferenza dei capi gruppo e che della questione si sarebbe dovuta interessare la Giunta del regolamento.

Ritiene che l'eccezione sollevata sulla questione della costituzionalità debba essere preventivamente deliberata dalla I Commissione affari costituzionali e, quindi, qualora la Presidenza della Commissione non ritenesse di rinviare l'inizio dell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, annuncia che i componenti del gruppo comunista abbandoneranno la seduta.

Intervengono i deputati Riccio e Mannironi, i quali contestano la impostazione data dal deputato De Florio, al problema della contestualità dell'esame del rendiconto e del preventivo.

Il Presidente, quindi, riafferma la piena ritualità del rinvio effettuato nella mattinata, dopo aver constatata la mancanza del numero legale, in applicazione al mai contestato principio contenuto nell'articolo 51 del Regolamento.

Dichiara di non comprendere l'eccezione di incostituzionalità avanzata dal deputato De Florio con il richiamo all'articolo 72 della Costituzione. Osserva, inoltre, che nella giornata di ieri la Commissione affari esteri ha iniziato l'esame dello stato di previsione della

spesa, senza alcuna opposizione del gruppo comunista, mentre la Commissione difesa lo ha iniziato malgrado la opposizione del gruppo stesso. In quella sede nessuna eccezione di incostituzionalità venne sollevata, né la I Commissione, di sua iniziativa ha chiesto di esprimersi su tale eccezione.

Per quanto concerne ancora la questione di incostituzionalità sollevata dal deputato De Florio, ricorda una circolare del Presidente Gronchi, nella quale viene chiaramente precisato che ogni questione di costituzionalità, sollevata in sede referente, va esaminata con il merito e rimessa alla Assemblea con la relazione al provvedimento cui si riferisce.

Per quanto concerne specificamente un eventuale abbinamento del rendiconto del 1965 allo stato di previsione della spesa del 1966, si fa notare che il disegno di legge riguardante il rendiconto è stato assegnato dalla Presidenza della Camera alla esclusiva competenza primaria della Commissione bilancio senza alcun parere delle altre Commissioni e precisa che la questione non è stata mai portata davanti alla Giunta del Regolamento. D'altro lato fa osservare che il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965, per la parte concernente il Ministero di grazia e giustizia, è stato già stampato e trovasi a disposizione dei singoli deputati da quattro giorni per cui, se in corso di esame dello stato di previsione della spesa, qualche deputato vorrà richiamarsi a dei dati del conto consuntivo, non vi sarà nulla da obiettare. Deve invece precisare la impossibilità tecnica di un abbinamento del rendiconto con lo stato di previsione non solo perché trattasi di materia diversa, ma anche perché la Commissione giustizia non è investita in alcun modo dell'esame del consuntivo. Pertanto, dichiara di non poter accettare la richiesta di rinvio avanzata con queste motivazioni dal deputato De Florio.

Il deputato De Florio e i componenti del gruppo comunista, abbandonano la seduta.

Il Presidente, quindi, invita il deputato Mannironi a svolgere la relazione.

Il deputato Mannironi esordisce analizzando i lavori svolti in quest'ultimo anno dalla Commissione giustizia della Camera, e sottolinea come nelle venti settimane utili, sino al 30 settembre, la Commissione abbia tenuto 15 sedute in sede legislativa, 35 in sede referente, 22 riunioni in Comitato ristretto, più 4 riunioni di Comitato ristretto a Commissioni riunite.

Dà atto al Presidente per il dinamismo impresso ai lavori della Commissione ed elenca partitamente i disegni e le proposte di legge che sono stati approvati in questi ultimi nove mesi.

Ricorda, quindi, i disegni di legge presentati alla Camera e al Senato dal Governo e precisa gli intendimenti e la politica seguita nelle varie e complesse situazioni in cui si trova l'amministrazione della giustizia.

Ricorda che molti provvedimenti di rilevante importanza debbono ancora essere presentati al Parlamento, come quello relativo alla modifica del diritto di famiglia ed alle successioni, alla disciplina delle società per azioni, alla riforma del codice penale e del codice di procedura civile, all'ordinamento giudiziario, ecc.

Ricordando che, dovunque, si parla di crisi o di inefficienza della amministrazione della giustizia, a torto o a ragione, fa notare come i dati statistici dei procedimenti penali e delle cause civili pendenti stiano a dimostrare, per lo meno, una effettiva disfunzione nel rendere giustizia. Le numerose pendenze determinano una sconcertante durata, soprattutto dei procedimenti civili, che recenti statistiche hanno rilevato essere superiori nella loro durata ad oltre sei anni.

Si sofferma ad individuare i motivi che determinano questa situazione ed esclude che ciò possa essere dovuto ad un incremento della litigiosità o ad un aumento della criminalità in quanto i dati in suo possesso non rilevano spostamenti concreti e determinanti. Ricorda che il Capo dello Stato, nel suo recente discorso al Consiglio superiore della magistratura, ha ritenuto di individuare le cause dell'inefficienza della magistratura, nella incoerente distribuzione dei magistrati nelle varie sedi giudiziarie, mentre il procuratore generale, nel suo discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha sottolineato la possibilità dell'aumento del rendimento dei singoli magistrati. In ogni modo il relatore ritiene che elemento determinante della inefficienza e della lentezza della giustizia, sia la sperequazione con cui sono ripartiti i magistrati per cui, soprattutto presso le grandi sedi, si hanno pochi giudici in relazione al numero delle cause.

Fa notare che mentre l'organico dei magistrati comprende 6.882 unità, attualmente risultano in servizio solo 5.761 magistrati. Per coprire le vacanze nei vari posti sono stati indetti dal 1961, ad oggi, ben dieci concorsi e, con l'afflusso dei giovani nell'ambito della magistratura, si potrà progressivamente ridurre

i posti rimasti vacanti tenendo, però, presente che ogni anno circa 100 magistrati o per cause naturali o per raggiunti limiti di età abbandonano la magistratura.

Meno preoccupante si presenta la situazione del personale di cancelleria che su di un organico di 7.012 unità denuncia 6.379 presente e, attualmente, sono in fase di espletamento alcuni concorsi per circa 600 posti.

Si sofferma, quindi, ad esaminare la situazione dei tribunali dove attualmente mancano 1.038 magistrati e teme che con l'entrata in vigore della legge Breganze, fra non molto, altri 400 magistrati di tribunale possano abbandonare questi uffici per passare alle Corti di appello. Osserva, sinteticamente, che solo il 60 per cento dei posti dei magistrati di tribunale, sono oggi coperti mentre, invece, si ha una eccedenza del 26 per cento, rispetto ai ruoli organici, per i magistrati di appello.

Ricollegandosi ad un passo del discorso del procuratore generale, fa osservare che sarebbe opportuno sopprimere i posti di presidente di molte sezioni di tribunale in quanto tali uffici sembrano essere in numero eccessivo rispetto alle concrete esigenze della magistratura.

Non può non sottacere la difficoltà intrinseca nello stesso ordinamento giudiziario, per quanto concerne la migliore utilizzazione dei magistrati dato il principio della loro inamovibilità e del preventivo gradimento dei singoli alla assegnazione delle nuove sedi.

D'altra parte l'amministrazione della giustizia deve tener conto dei fenomeni naturali connessi con il flusso migratorio della popolazione e con la gravitazione verso poli di attrazione che determinano il rapido incremento del numero di abitanti in determinate zone.

Da queste constatazioni balza sempre più evidente la necessità di una profonda ed organica riforma dell'ordinamento giudiziario ma, accanto a questo riordinamento, vanno anche considerate, come necessarie, modificazioni agli stessi istituti processuali, quali le controversie del lavoro, la istituzione di tribunali della famiglia, la modifica della procedura penale, la trasformazione eventuale dei giudici collegiali in giudici monocratici, in modo da potenziare il rendimento dei singoli magistrati e, nello stesso tempo, snellire le procedure utilizzando al massimo ogni singola unità.

Non si nasconde la opportunità di una revisione del trattamento economico della magistratura.

Passa, quindi, ad esaminare il settore carcerario e ricorda che, con la recente amnistia, oltre 10 mila detenuti sono stati liberati per cui, attualmente nelle carceri risultano detenute 24.456 unità.

Si sofferma sulle grazie concesse nel 1965 che sono ammontate, in quell'anno, a 2.251, mentre nel primo semestre del 1966 hanno raggiunto il totale di 821.

Esaminando l'istituto della libertà condizionale, osserva la opportunità di usare con maggiore larghezza questa provvidenza in favore dei detenuti in quanto può servire da stimolo ai vari carcerati per un più rapido miglioramento della loro condotta e del loro orientamento spirituale agevolando, così il loro inserimento nella vita sociale. Comunica che nel primo semestre del corrente anno sono state concesse solo 60 libertà condizionali, mentre nel 1965 esse ammontavano a 223.

Esamina gli stanziamenti contenuti nel bilancio per l'edilizia giudiziaria che, complessivamente, assommano a 3.717 milioni di lire mentre gli stanziamenti per l'edilizia carceraria assommano a 5.300 milioni.

Sostiene la necessità che, nelle case di pena sia dato il più ampio sviluppo ai corsi di qualificazione tecnica e professionale per i detenuti, consentendo loro di crearsi, con il lavoro, un peculio e di sostenere, fin dove è possibile, i congiunti rimasti a casa.

Conseguenzialmente esamina l'attività assistenziale a favore delle famiglie dei detenuti ed auspica che nel prossimo bilancio gli stanziamenti, oggi previsti, possano essere aumentati.

Nel complesso fa osservare che il bilancio del Ministero di grazia e giustizia rappresenta, con i suoi stanziamenti, l'1,77 per cento di tutto lo stato di previsione.

Dala la funzione altamente sociale del Ministero di grazia e giustizia, considerato che deve provvedere per i minorenni nei suoi istituti statali che dispongono solo di 2.800 posti, che deve provvedere al servizio sociale, all'ordinamento del settore delle libere professioni e ad altre incombenze nettamente qualificate sul piano sociale, auspica che nei prossimi anni il Ministero di grazia e giustizia possa avere delle maggiori assegnazioni.

Ricollegandosi alla relazione dei deputati Curti e De Pascalis al provvedimento relativo al piano quinquennale, esprime il parere che le previsioni di sviluppo, per quanto attiene al settore della giustizia, dovrebbero esser meglio specificate e qualificate.



Dà quindi atto al Ministero di grazia e giustizia, nella persona del Ministro Reale e del Sottosegretario Misasi, per la loro infaticabile opera e rivolge un vivo elogio a tutti i funzionari del Ministero per la loro dedizione e preparazione.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il deputato Mannironi per l'ampia relazione, annuncia che il seguito dell'esame dello stato di previsione della spesa è rinviato a giovedì prossimo ed invita i singoli deputati a presentare gli ordini del giorno entro le ore 12 di mercoledì 19 ottobre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,35.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### I Sottocommissione.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1966, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente PEDINI.*

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 » (*Approvato dal Senato*) (*Parere all'Assemblea*) (3376).

La Sottocommissione prende in esame i due gruppi di emendamenti al piano finanziario della scuola, presentati in Assemblea rispettivamente dal Gruppo comunista e dal Gruppo del P.S.I.U.P.

Dopo interventi dei deputati Failla e Di Leo, e del Presidente Pedini, la Sottocommissione, a maggioranza, delibera il seguente parere:

Per quanto concerne gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista, hanno rilevanza agli effetti delle conseguenze finanziarie soltanto quello relativo all'articolo 1 e quello relativo all'articolo 39, inteso il primo ad aumentare il complesso degli stanziamenti disposti per il quinquennio 1966-70 sino ad uno stanziamento annuo complessivo rispettivamente di miliardi 199, 310, 445, 779, 1.000, con un maggior onere complessivo nel quinquennio pertanto di circa 1.000 miliardi rispetto al complesso degli stanziamenti disposti sulla base del disegno di legge quale trasmesso dal Senato; inteso il secondo, in via principale, a formulare indicazioni di copertura per tale maggiore spesa e, subordinatamente, a formulare una indicazione di copertura congrua al complesso della spesa implicata dal disegno di legge trasmesso dal Se-

nato ma rispetto a questo diversamente formulata.

La maggioranza della Commissione non ha ritenuto compatibile con gli equilibri generali di entrata e di spesa contemplati dal programma di sviluppo economico la maggiorazione di spesa proposta con l'articolo 1, e nemmeno ha ritenuto adeguata la indicazione di copertura proposta con la nuova formulazione dell'articolo 39 (né per il richiamo ivi formulato a pretese maggiori entrate conseguenti alla recente legge intesa a reprimere il contrabbando del caffè dalla quale non si può attendere almeno per l'immediato alcuna certa maggiore entrata; né per la intempestiva e azzardata evocazione di maggiori entrate complessive nella misura di oltre 120 miliardi di lire sulla competenza dell'anno finanziario 1966).

La maggioranza della Commissione ha pertanto espresso parere contrario su questi due emendamenti, ritenendo altresì di non poter accogliere, allo stato, nemmeno l'emendamento proposto in via subordinata al medesimo articolo 39, che affida la copertura dell'onere di 97.455 milioni implicato dal disegno di legge quale trasmesso dal Senato a carico dell'anno finanziario 1966 per lire 53.125 milioni al l'apposito accantonamento disposto sul fondo globale dell'esercizio in corso, per lire 25.130 milioni su maggiori entrate da « caffè » (legge 26 maggio 1966, n. 344) e per lire 19.200 milioni a maggiori entrate relative ai primi sette mesi dell'esercizio finanziario 1966: è sembrato infatti che nessun conto si possa fare di maggiori entrate conseguenti alla citata legge n. 344, mentre non sembra sino a questo momento formalmente maturo un riferimento a maggiori entrate da accertare ma non ancora legislativamente accertate relative all'esercizio in corso.

La minoranza della Commissione ha invece ribadito la coerenza qualitativa e la compatibilità quantitativa dei maggiori stanziamenti proposti per il piano finanziario della scuola con un certo quadro programmatico dello sviluppo economico del prossimo quinquennio, e per quanto concerne la copertura della maggiore spesa proposta a carico dell'esercizio in corso ha rilevato che le previsioni officiose formulate nell'ambito del Ministero delle finanze confortano la supposizione di una maggiore entrata rispetto alle previsioni iniziali di misura ampiamente sufficiente a coprire tutta la maggiore spesa proposta. In particolare, la minoranza ha richiamato alla congruità della indicazione di copertura formulata in via su-

bordinata, con la quale si eviterebbe peraltro di condizionare l'approvazione del piano finanziario della scuola all'intervenuto perfezionamento legislativo di due disegni di legge che implicano improvvidi e contrastati inasprimenti fiscali: le sole maggiori entrate maturale nei primi sette mesi del corrente esercizio e sulle quali si potrebbe pertanto fare sicuro affidamento assicurerebbero copertura per tutta la *tranche* di spesa non coperta dall'accantonamento sul fondo globale (pari a milioni 44.330).

Per quanto concerne il gruppo di emendamenti proposto dai deputati del P.S.I.U.P., la Commissione rileva unanimemente come nessun maggior onere ne consegua, investendo questi piuttosto il merito o la distribuzione della spesa anziché una maggiorazione della medesima.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

## FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1966, ORE 9. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Agrimi e Braccesi ed il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2323-B).

Il relatore Laforgia illustra le modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge già approvato dalla Commissione il 13 ottobre 1965. Il Senato ha eliminato l'aumento di contributo per gli esercizi 1963-64 ed ha elevato da 45 a 60 milioni annui a partire dal 1965 il contributo previsto dal disegno di legge. Il disegno prevede inoltre le coperture per il 1965 e 1966 a carico del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1966.

La Commissione approva quindi le modifiche adottate dal Senato e vota a scrutinio segreto il disegno n. 2323-B che risulta approvato senza modificazioni.

### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con-

cernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (2861);

PRETI e VIZZINI: « Riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (753);

BRANDI e QUARANTA: « Modifica della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (851);

CERVONE e SAMMARTINO: « Modifica alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1561);

DE PASQUALE e AMENDOLA PIETRO: « Modificazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1583);

PAGLIARANI e DE PASQUALE: « Liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni supersinistrati » (1622);

ABELLI ed altri: « Integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (*Urgenza*) (1752);

DE PASQUALE ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1988);

NAPOLITANO FRANCESCO: « Norma interpretativa del requisito della nazionalità italiana delle società di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 » (2865).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del testo unificato dei provvedimenti relativi ai danni di guerra predisposti dal Comitato ristretto.

L'articolo 21 proposto dal Comitato ristretto nel testo seguente:

« All'articolo 29 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“ Le maggiorazioni di cui al presente articolo si applicano altresì a favore delle cooperative della pesca ”. »

risulta respinto dalla Commissione.

All'articolo 22 la Commissione respinge il seguente emendamento di iniziativa del deputato Abelli:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma: Nel caso che la suddetta autorizzazione preveda il ripristino di fabbricati ad uso di civile abitazione verrà corrisposto, sulla base della commisurazione stabilita a norma del-

l'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, il contributo previsto dall'articolo 42 della medesima legge ».

Il Presidente dichiara precluso il seguente emendamento proposto dai deputati Mariconda e De Pasquale:

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Nel caso che la suddetta autorizzazione preveda il ripristino di fabbricati ad uso di civile abitazione, si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali per la ricostruzione edilizia ».

La Commissione approva quindi l'articolo 22 nel seguente testo:

« Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

'' Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale l'Intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, può autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purché il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo '' ».

L'articolo 23 proposto dal Comitato ristretto nel testo seguente:

« In parziale deroga agli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, quando l'importo della liquidazione risulti erogabile in rate semestrali con scadenze posteriori al 31 dicembre 1955, l'ammontare dell'indennizzo o del contributo deve essere ripartito fra le rate con scadenza anteriore a tale data. L'ammontare della prima rata non dovrà essere, comunque, inferiore ad un milione o a due milioni di lire, a seconda che trattisi di provvidenza regolata dall'articolo 1 o dall'articolo 2 della citata legge »

risulta respinto dalla Commissione.

L'articolo 24 risulta approvato nel seguente testo:

« Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le Intendenze di finanza, nei riguardi di coloro che hanno subito danni o distruzioni nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della stessa legge 27 dicembre 1953, n. 968, provvedono, a richiesta degli interessati da presentarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per tre l'ammontare della liquidazione provviso-

ria effettuata prima dell'entrata in vigore della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, detraendo dal relativo importo quanto già corrisposto ».

L'articolo 25 formulato dal Comitato ristretto è del seguente tenore:

#### ART. 25.

All'articolo 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere per danni subiti dall'inventore o dal titolare dei brevetti industriali in dipendenza di fatti di guerra si dovrà computare l'entità delle remunerazioni non realizzate, anche se a percentuale, prevista dai relativi contratti di sfruttamento formalmente conclusi, tenendo conto del periodo in cui il contratto non ha avuto esecuzione per effetto della guerra, e comunque, non oltre la data dell'entrata in vigore del trattato di pace ».

Tale articolo è respinto dalla Commissione.

All'articolo 26 la Commissione respinge il seguente emendamento proposto dal deputato Abelli:

« *Premettere i seguenti commi:*

Al primo comma dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la lettera d) è sostituita con la seguente:

« d) al bestiame in genere ».

Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è soppresso ».

La Commissione approva gli emendamenti proposti dal deputato Mariconda che inseriscono, al primo comma, dopo le parole: *separatamente*, le parole: *su domanda di uno degli interessati* e sopprimono al secondo comma le parole: *per motivi inerenti all'entità della liquidazione*.

L'articolo 26 è quindi approvato nel seguente testo:

#### ART. 26.

All'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i fondi condotti a mezzadria, il pagamento dell'indennizzo o del contributo può essere effettuato separatamente su domanda di uno degli interessati per la quota spettante al proprietario e per quella spettante al mezzadro.

Nel caso in cui uno di essi presenti ricorso al Ministro per il tesoro, può essere disposto il pagamento della quota dell'altro avente titolo che ne faccia esplicita richiesta.

Le detrazioni di cui all'articolo 11 della presente legge vengono effettuate solo sulla quota di spettanza del rispettivo beneficiario ».

Il deputato Abelli dichiara di ritirare il seguente emendamento in articolo aggiuntivo 26-*bis*:

« L'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è abrogato ».

Il deputato Castellucci dichiara di ritirare il seguente emendamento in articolo aggiuntivo 26-*bis*:

« I risarcimenti inerenti le requisizioni militari alleate verificatesi nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e nel territorio amministrato dalla Jugoslavia in base al *Memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954, restano disciplinati dalla legge 9 gennaio 1951, n. 10, con elevazione da 5 a 15 del coefficiente di rivalutazione dei prezzi correnti al 30 giugno 1943, per i danni ai beni mobili, conformemente a quanto disposto al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Le liquidazioni già effettuate vanno integrate nel modo su indicato ».

La Commissione respinge il seguente emendamento in articolo aggiuntivo 26-*bis* presentato dal deputati Abelli:

« Il primo comma dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito con il seguente:

« Salva l'applicazione di speciali accordi o convenzioni internazionali che consentano un trattamento più favorevole e salvo quanto disposto nell'articolo 11, le disposizioni della presente legge sono estese anche ai cittadini ed enti italiani che, durante il periodo dal 1° settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni di guerra all'estero, purché, trattandosi di Enti, abbiano in Italia la loro sede » ».

La Commissione respinge l'articolo 27 predisposto dal comitato ristretto già del seguente tenore:

#### ART. 27.

A coloro che, senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare di-

sposizione, hanno, prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ripristinato il bene danneggiato o distrutto, anche se si tratta di terzi cessionari del contributo ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso un contributo pari al 50 per cento di quello stabilito nei capi primo e secondo della legge medesima, purché gli interessati, per i quali non sia stato emesso decreto di liquidazione, ne facciano richiesta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e purché essi abbiano presentata la denuncia del danno prima dell'inizio delle opere di ripristino. Nella determinazione del contributo si terrà conto della spesa di ripristino secondo i prezzi del momento in cui esso è stato effettuato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Risulta quindi approvato l'articolo 28 nel testo che segue:

#### ART. 28.

Quando i beni di proprietà privata, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, siano stati ripristinati in tutto o in parte direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato medesimo o per suo conto, l'ammontare di dette spese o erogazioni è posto a conguaglio con l'importo del contributo da liquidare di ufficio dal Ministero del tesoro con i criteri di determinazione stabiliti dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e nei limiti previsti dalla legge medesima.

Analogamente si provvede nei casi in cui il ripristino totale o parziale sia avvenuto direttamente da parte di enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.

Qualora la liquidazione si chiuda a credito dello Stato, la relativa differenza sarà recuperata con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 638.

Per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dagli Uffici del Genio civile, provvedono le Intendenze di finanza nella cui circoscrizione si è verificato il danno, ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dall'Ufficio del Genio civile nel Territorio libero di Trieste a spese dello Stato o in precedenza del Governo militare alleato, con rimborso previsto a carico dei proprietari.

L'eventuale residuo credito a favore dello Stato, risultante dal conguaglio tra il contributo liquidato d'ufficio e la spesa statale di riparazione dei beni di cui al comma precedente, sarà recuperato, entro il limite massimo di cui all'articolo 40 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, od all'articolo 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dagli Uffici del registro con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'eventuale maggiore importo del contributo liquidato d'ufficio ai sensi dei precedenti commi sarà corrisposto ai soli cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana, proprietari dei suindicati beni, i quali abbiano presentato la denuncia dei danni nei termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

All'articolo 29 il deputato Abelli dichiara di non insistere sul seguente emendamento:

« Dopo il secondo comma dell'articolo inserire i seguenti:

« La imposta di successione viene applicata in qualsiasi caso per gli immobili ai valori del maggio 1940 e per gli altri beni ai valori del 30 giugno 1943 e solo per la prima successione: sono esenti le successioni successive.

L'imposta di successione non si applica nelle liquidazioni a titolo di contributo ».

A seguito delle indicazioni suggerite, a modifica del testo del Comitato ristretto, dal Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi, la Commissione approva l'articolo 29 nel seguente testo:

#### ART. 29.

Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contributi erogati in forza della legge stessa non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società.

I contributi e gli indennizzi di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

La liquidazione di indennizzi e contributi il cui importo sia inferiore al limite di esen-

zione stabilito dall'articolo 9, secondo comma, della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono esenti dalla imposta di successione e dall'imposta sul valore globale.

La Commissione respinge quindi il seguente articolo 30 già predisposto dal Comitato ristretto cui si dichiara contrario il Governo:

#### ART. 30.

I benefici fiscali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la ricostruzione dei fabbricati destinati a qualsiasi uso, si applicano anche ove la ricostruzione avvenga su area diversa da quella nella quale si verificò il danno.

All'articolo 31 la Commissione respinge il seguente emendamento proposto dal deputato Mariconda:

« Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« È concesso, altresì, ai cittadini italiani che hanno subito danni di guerra all'estero di presentare domanda di indennizzo o contributo nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge purché il danneggiato risulti residente in Italia alla data della presentazione della domanda stessa ».

La Commissione approva, quindi, l'articolo 31 nel seguente testo:

« Limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono valide le denunce già presentate ed è ammessa la presentazione di nuove denunce con richiesta di indennizzo o di contributo alle competenti Intendenze di finanza od al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra - entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Non sono ammessi ampliamenti od integrazioni di precedenti denunce.

I provvedimenti emessi e divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono suscettibili di revisione. Potrà procedersi a nuova liquidazione, su domanda degli interessati, da presentarsi, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Ufficio che ha emesso i provvedimenti, soltanto nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 18 e 20.

Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate, con i criteri di cui alla presente legge, prima della sua entrata in vigore ».

L'articolo 32 è approvato nel seguente testo:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

Il Governo dichiara di accogliere come raccomandazione i seguenti ordini del giorno d'iniziativa dei deputati Abelli e Cervone:

« La Commissione Finanze e tesoro,  
invita il Governo

ad emanare opportune disposizioni onde non venga falsata la portata degli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nel senso che l'Amministrazione, come esattamente dice l'articolo 22, non può discostarsi dal parere delle commissioni senza indicarne le ragioni.

È evidente che le ragioni di cui parla la legge debbono essere ragioni valide e documentate e non possono riguardare, come a volte è avvenuto nel passato, solo un diverso giudizio complessivo sulla entità del danno o una diversa interpretazione tecnica sulla divisione dei cespiti; se così fosse, se l'Amministrazione potesse ritenersi libera di modificare solo per una mentalità più fiscale le decisioni delle commissioni, queste costituirebbero una inutile bardatura e non rappresenterebbero nessuna garanzia per il sinistrato ».

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera dei Deputati,

nell'approvare il disegno di legge recante: Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra;

vista anche la legge 13 luglio 1966, n. 610, inerente la ricostruzione del fabbricati di civile abitazione danneggiati dalla guerra;

considerata l'ampiezza del problema, che investe tutti i settori produttivi (industriale, agricolo, commerciale, marittimo, artigianale) e che interessa ancora oltre 1 milione di istanze e ricorsi;

invita il Governo

a provvedere per gli esercizi finanziari futuri, ad iniziare dal 1969, un aumento degli stanziamenti in bilancio, portandoli ad almeno 40 miliardi, al fine di adeguarli alla sentita necessità di un effettivo acceleramento dell'attuale ritmo di liquidazione delle istanze;

auspica che le istruzioni ministeriali per l'attuazione dell'emananda legge siano solle-

citamente predisposte, anche avvalendosi della collaborazione dell'Associazione Nazionale Sinistrati e Danneggiati di Guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 5 gennaio 1950, la quale da 20 anni rappresenta unitariamente le categorie sinistrate dalla guerra ».

La Commissione vota, quindi, a scrutinio segreto il testo unificato dei provvedimenti sui danni di guerra che risulta approvato con le modificazioni sopra riferite e con il titolo del disegno di legge n. 2861.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

### ERRATA CORRIGE

Nel comunicato della seduta della IV Commissione in sede referente del 12 ottobre 1966, pagina 6 del *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 464, vanno premesse le seguenti parole: « La Commissione prosegue l'esame dei punti dell'articolo 2 ed approva il punto 19) nella seguente formulazione: 19) Facoltà del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitatamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, servendosi ove occorra della polizia giudiziaria ».

### RELAZIONI PRESENTATE

*VI Commissione (Finanze e tesoro):*

Modifiche in materia d'imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola (*Approvato dal Senato*) (3337) — Relatori: Vespignani e Lenti; Marzotto, Alesi, Trombetta e Biaggi Francantonio, *di minoranza*.

Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (*Approvato dal Senato*) (3356) — Relatori: Bassi, *per la maggioranza*; Marzotto, Alesi, Trombetta e Biaggi Francantonio, *di minoranza*.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Lincenziato per la stampa alle ore 23,50.